

versione 6.0

Aggiornate al 03 DICEMBRE 2021



LINEE GUIDA per L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE e L'ATTIVITÀ MOTORIA in GENERE

Redatte ai sensi:

1. Del DECRETO LEGGE 22 APRILE 2021, N. 52
 2. Del DECRETO LEGGE 23 LUGLIO 2021 n. 127
 3. Del DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 n. 139
 4. Del DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 n. 172
- sulla base delle LINEE GUIDA emanate dal Dipartimento
per lo SPORT della Presidenza del Consiglio dei Ministri

FISCOCSEN

Portale Consulenza Affiliati CSEN

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO	4
4. INFORMAZIONE.....	6
5. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI	7
6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLE MISURE.....	9
7. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE.....	9
8. SANZIONI	9
9. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19	9
ALLEGATO 2	10
ALLEGATO 4 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO	11
ALLEGATO 5 DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE.....	12
ALLEGATO 6 DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI.....	14
DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA SPORT DA CONTATTO (ove e nei casi consentiti dalla normativa vigente)	16
DOPO pag. 16 SEGUONO ULTERIORI ALLEGATI ALLE PRESENTI LINEE GUIDA	

1. PREMESSA

Tenuto conto dell'esito dei monitoraggi effettuati nel tempo dal Dipartimento per lo sport, che hanno fatto emergere da parte dei gestori la sostanziale corretta applicazione delle misure di prevenzione previste nei protocolli, e in considerazione del recente andamento della curva epidemiologica e dell'introduzione di nuove misure di controllo e prevenzione della diffusione del virus, si ritiene utile fornire col presente documento indicazioni aggiornate, più dettagliate e prescrittive, volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico. Le indicazioni, di carattere generale e unitario, sono da intendersi temporanee e strettamente legate all'emergenza epidemiologica. Il presente documento, è stato declinato dal CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente di promozione sportiva, riconosciuto dal CONI e dal CIP) partendo dalle linee guida emanate dal DIPARTIMENTO per lo SPORT della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Aggiornate al 4 ottobre 2021. Il presente documento fornisce pertanto indicazioni specifiche volte ad assicurare la prosecuzione delle attività sportive e dell'esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità. Esso, tenendo conto dell'attuale quadro normativo aggiorna le linee guida del 6 agosto 2021, elaborate sulla base di quelle promanate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, alla luce delle precedenti linee guida del 22 ottobre 2020 del 5 marzo 2021 e del 1° giugno 2021, sulla base dei criteri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana. In particolare:

- L'art. 3, comma 1 del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, introduce l'art. 9 bis al D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e dispone che dal 6 agosto 2021 **l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, sia riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19** di cui all'art. 9, comma 2 dello stesso D.L. n. 52.
- L'art. 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n. 87) introdotto con il D.L. 21 settembre 2021, n.127 prevede che, a partire dal 15 ottobre 2021, per **chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l'attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19** di cui all'articolo 9, comma 2 dello stesso D.L. n. 52. **La disposizione si applica anche a tutti i soggetti che in tali luoghi svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni. Pertanto, tutti i lavoratori dello sport, del sociale, della cultura e del no profit in generale, che a qualunque titolo svolgano la propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato (dipendenti, collaboratori, volontari) saranno obbligati a possedere ed esibire il Green Pass per accedere al luogo di lavoro.**
- L'art. 4, comma 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 introduce, a partire dal 6 dicembre 2021, la necessità di possesso della certificazione verde di cui all'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 per l'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
- L'art. 5, comma 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 rende possibile, per i soggetti possessori di green pass rafforzato - certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, di svolgere in arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca.

2. DEFINIZIONI

Per **operatore sportivo** si intende sia chi pratica l'attività sia le persone autorizzate a stare nell'impianto sportivo (collaboratori a vario titolo, Istruttori, Tecnici di FSN/DSA/EPS, accompagnatori, guida non atleta, Laureati in Scienze Motorie, Diplomi ISEF ecc.).

Per **sito sportivo** si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva, eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori. La definizione include anche i centri di attività motoria che indicano indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di attività fisica e sportiva eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori.

Per **organizzazione sportiva** si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell'art. 90 della L.289/2002 e s.m.i. ed iscritte nel Registro Nazionale CONI istituito ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del D.lgs. n. 242/1999 e s.m.i.; società di cui alla l. n. 91/1981; gruppi sportivi di cui all'art. 6 della l. n. 78/2000).

3. SALUTE, SICUREZZA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUI LUOGHI DI LAVORO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'AMBIENTE SPORTIVO

Il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 che integra il precedente protocollo del 14 marzo 2020, indica le misure condivise tra Governo e sindacati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio da coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, fornendo le necessarie raccomandazioni alle imprese. In accordo con il Governo, il Ministero della salute ha sottoscritto, il 6 aprile 2021, il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi, tenuto conto dei precedenti provvedimenti adottati, ultimo il DPCM 2 marzo 2021.

1. Qualora l'organizzazione sportiva sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, il legale rappresentante dell'organizzazione sportiva dovrà integrare il DVR e prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell'epidemia.
2. Nei casi in cui l'organizzazione sportiva non sia soggetta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 in ordine alla redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) e di nomina del medico competente, **essa dovrà, in ogni caso, attenersi al Protocollo di sicurezza emanato dall'Ente di affiliazione (FSN/DSA/EPS).**

L'organizzazione sportiva dovrà:

- a) fornire ai propri operatori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate sulla base anche delle presenti linee-Guida guida;
- b) predisporre specifici codici di condotta, che tutti gli operatori sportivi saranno tenuti a conoscere e rispettare;
- c) impegnarsi a rispettare tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente nell'accedere al sito sportivo.

È fondamentale quindi che le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio siano il più possibile **contestualizzate alle differenti discipline sportive ed alle singole organizzazioni sportive. A seguito della valutazione del rischio, occorrerà valutare accuratamente le attività del personale (dipendenti/collaboratori/volontari) che si svolgono in un sito sportivo.**

Ogni organizzazione sportiva deve procedere alla valutazione del rischio nel proprio sito e definire le necessarie misure di prevenzione e protezione finalizzate alla gestione del rischio sulla base di un'accurata analisi delle specificità delle attività che vi si svolgono e di una classificazione dei luoghi (transito, sosta breve, sosta prolungata, potenziali assembramenti).

Fermo restando l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente, e del possesso della certificazione verde COVID-19 per le persone che accedono al sito per lavoro o, per i siti al chiuso, anche per chi deve praticare attività sportiva, per le attività che devono essere eseguite nel sito sportivo occorre, quindi:

- **riorganizzare le attività** con l'obiettivo di ridurre il numero di operatori sportivi, (e/o accompagnatori) contemporaneamente presenti;
- **riorganizzare le mansioni/attività** in modo da ridurre il numero nel rispetto dei vincoli richiesti dalla specifica disciplina sportiva o attività motoria ovvero della tecnologia, degli strumenti e dei limiti di operatività;
- limitare l'ingresso in struttura a un solo accompagnatore nel caso in cui l'attività motoria sia svolta da una persona di minore età o che necessita di accompagnamento e/o assistenza;
- suddividere gli operatori sportivi (e/o accompagnatori), necessari in presenza a valle della possibile riorganizzazione, in gruppi che svolgono la medesima attività/mansione e nei medesimi luoghi;
- determinare più dettagliatamente il rischio per area e la possibile dimensione degli spostamenti;
- organizzare un sistema di sanificazione dei locali e la costante pulizia degli stessi.

Il gestore del sito dovrà inoltre **fornire una completa informazione a tutti coloro che intendono accedervi a qualsiasi titolo sportivo** nonché predisporre piani di evacuazione che evitino aggregazione in caso di necessità e/o urgenza di lasciare i siti o loro parti (ad esempio, campi da gioco, siano essi *indoor* che *outdoor*). A tale scopo, è fortemente consigliato stampare e affiggere la locandina denominata "Lo sport in sicurezza", allegata alle presenti linee guida, e rendere disponibile eventuale materiale informativo a disposizione, predisposto dalle competenti Autorità di governo.

I gestori sono tenuti a promuovere tra gli utenti ed i frequentanti dei propri centri sportivi tutte le misure volte alla prevenzione della diffusione del COVID-19.

È fatto **obbligo ai gestori** :

- **di predisporre e rendere visibile all'entrata della struttura un apposito cartello contenente il numero massimo di presenze consentite all'interno delle varie strutture sportive: palestre, sale, piscine, spogliatoi, ecc.**
- **effettuare il tracciamento dell'accesso alle strutture** da parte di coloro che partecipano alle attività sportive proposte, attraverso l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che consentano il tracciamento per il tramite di applicativi web, o applicazioni per device mobili. Queste soluzioni consentiranno di regolamentare meglio l'accesso alle strutture anche con **appuntamenti prenotabili in anticipo per evitare il rischio di assembramenti** o il mancato rispetto delle misure di distanziamento e di divieto di assembramento, con particolare riferimento alle aree più a rischio (reception, hall, sale di attesa, percorsi di accesso agli impianti, ecc....) e, più in generale, di contingentare il numero massimo di persone che potranno accedere agli spazi e alle aree comuni, nonché alle aree dove si svolgono le attività con impegno fisico e respiratorio elevato, dove aumenta il rischio di diffusione dei droplet. L'uso della prenotazione e l'evidenza delle compresenze in struttura permettono anche ai fruitori di aggiornarsi in tempo reale sulla disponibilità di posti e alle autorità competenti di accertare il rispetto delle regole.
- **Le strutture che abbiano, attualmente, una possibilità di capienza inferiore a 50 persone in contemporanea nelle aree di allenamento, sono esentate dall'obbligo di utilizzo di soluzioni tecnologiche o applicativi web, ma resta fermo l'obbligo del tracciamento, anche con prenotazione della lezione in anticipo e registrazione della effettiva presenza su registro cartaceo, così come il divieto di assembramento in tutte le aree del sito sportivo, comprese quelle di attesa, reception, ecc.**
- La **determinazione del numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea all'interno della struttura** deve risultare dalla **considerazione di 12 mq per persona**, considerando per il computo i metri quadrati (al chiuso) dell'intera struttura. Nel computo delle compresenze va considerato anche il personale diretto o indiretto che vi presta servizio in quel momento.
- Per quanto riguarda **attività e corsi di gruppo, il numero massimo di cui sopra è 5 mq per persona**, prendendo in considerazione l'ampiezza dell'ambiente in cui l'attività viene svolta.

4. INFORMAZIONE

Tra i più importanti aspetti legati all'informazione, fatti salvi quelli legati allo specifico contesto della disciplina sportiva di riferimento, l'operatore sportivo deve essere informato circa:

1. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali (tosse, difficoltà respiratorie) mettendone al corrente il proprio medico di medicina generale e il medico sociale;
2. l'obbligo di comunicare eventuali contatti avuti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell'autorità sanitaria;

3. l'obbligo di avvisare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro/gestore del sito/rappresentante dell'organizzazione sportiva dell'insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all'ingresso nel sito sportivo durante l'espletamento della prestazione, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
4. l'obbligo del possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva in corso di validità ai sensi della normativa vigente;
5. l'adozione delle misure cautelative per accedere nel sito sportivo e, in particolare, durante l'espletamento della prestazione:
 - a) mantenere la distanza di sicurezza;
 - b) rispettare il divieto di assembramento;
 - c) osservare le regole di igiene delle mani;
 - d) utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

5. PRATICHE DI IGIENE NEGLI SPAZI COMUNI

All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche base le quali, in relazione alla tipologia di attività svolta nel centro/circolo/impianto sportivo, andranno integrate con le ulteriori indicazioni previste negli allegati:

- è obbligatorio **verificare il possesso della certificazione verde COVID 19 per l'accesso agli ambienti in cui è richiesto dalla normativa;**
- è **consigliato rilevare la temperatura** a tutti i frequentatori, soci, addetti, accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
- è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la **mascherina protettiva** e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
- è necessario individuare **percorsi di ingresso e di uscita differenziati;**
- **i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;**
- è obbligatorio **mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante** nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
- è obbligatorio mantenere sempre la **distanza interpersonale minima di 1 metro;**
- è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura incluse le zone di accesso e di transito;
- lavarsi frequentemente le mani;
- non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
- starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
- evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli **indumenti** indossati per l'attività fisica, ma riporli **in zaini o borse personali;**
- bere sempre da **bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;**

- gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
- non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno degli spazi dedicati all'attività sportiva;
- ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche **dovranno essere messe a disposizione: procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;**
- predisporre un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);
- predisporre le indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
- predisporre le specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;
- vietare lo scambio tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo di dispositivi (*smartphone, tablet, ecc*);

In aggiunta, **coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:**

- di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
- **di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;**
- di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

L'uso delle docce è consentito, salvo diverse esplicite disposizioni normative di ordine più restrittivo. In ogni caso sarà necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e nelle docce in modo da assicurare il distanziamento interpersonale (ad esempio prevedere postazioni d'uso alternate) o separare le postazioni con apposite barriere. È necessario organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi in modo da assicurare il **distanziamento di almeno un metro, fermo restando l'obbligo di indossare la mascherina.** Tali spazi dovranno essere sottoposti a procedure di pulizia e sanificazione costante, con l'utilizzo di prodotti disinfettanti, in relazione al numero di persone e ai turni di accesso a detti spazi.

Il gestore del sito potrà inoltre disporre il divieto di accesso alle docce, invitando utenti ed atleti a cambiare soltanto il costume bagnato o l'abbigliamento per l'allenamento, ad asciugare velocemente i capelli e a completare la vestizione nel più breve tempo possibile. Si accerterà inoltre, anche col supporto dello staff del sito, di controllare che gli atleti rispettino il distanziamento imposto dalle norme di prevenzione dal rischio di contagio.

6. MODALITÀ DI VERIFICA, CONTROLLO E MONITORAGGIO DELLE MISURE

Le indicazioni del presente protocollo, ed in particolare le disposizioni di cui all'allegato 1, costituiscono, salvo ulteriori verifiche di tipo ordinario, **la base per i controlli da effettuarsi da parte degli organismi preposti.**

Ferme restando le verifiche messe in atto dai competenti organi di controllo, tra cui le Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) e le ASL, il Dipartimento per lo sport in accordo con gli enti riconosciuti dal CONI e/o dal CIP (Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di promozione sportiva, Federazioni Sportive Paralimpiche, Discipline Sportive Paralimpiche, Enti di promozione sportiva paralimpica) e le associazioni di categoria, promuove interventi e azioni di monitoraggio circa il rispetto delle misure contenute nel presente testo e raccoglie ogni 15 giorni gli esiti di dette attività e ogni altra informazione utile a monitorare l'andamento della situazione epidemiologica nei siti sportivi.

In riferimento al controllo sulla validità delle certificazioni verdi COVID 19, in base all'art. 3, comma 4, del D.L. 23 luglio 2021, n. 105, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai già menzionati servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1 dell'art. 3 del D.L. 23 luglio 2021, n.105.

Inoltre, in base all'articolo 9-septies del D.L. 22 aprile 2021, n.52 (convertito dalla legge 18 giugno 2021, n.87) introdotto con il D.L. 21 settembre 2021, n.127, relativamente al controllo sulla validità delle certificazioni verdi per chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato, od anche di formazione o di volontariato, si rammenta che l'onere della verifica spetta al datore di lavoro (legale rappresentante / gestore dell'impianto sportivo).

8. SANZIONI

Si ricorda che il mancato rispetto delle misure previste, potrà essere oggetto delle sanzioni previste dalla normativa vigente a seguito delle operazioni di controllo e monitoraggio effettuate dalle amministrazioni e autorità competenti (a titolo esemplificativo, l'inottemperanza all'obbligo, durante l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, di attenersi alle norme di distanziamento sociale e di non creare assembramento o la violazione da parte della persona fisica di specifiche disposizioni normative, sono punibili con le sanzioni di legge).

9. INTERVENTO A SEGUITO DI INDIVIDUAZIONE DI CASO DI COVID-19

Qualora il gestore o altro personale dello staff venga a conoscenza della frequentazione del sito sportivo da parte di una persona risultata affetta dal COVID-19, **dovrà contattare la ASL di competenza e seguirne tutte le indicazioni. Si suggerisce comunque di procedere alla sanificazione della struttura, se prescritta dalla ASL di competenza, e di tenere chiuso il sito in attesa della sanificazione.**



ALLEGATO 2



Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Dipartimento per lo sport

Lo Sport in sicurezza

All'interno del sito è obbligatorio adottare le seguenti misure di prevenzione:



ESSERE IN POSSESSO
DEL
GREEN PASS



LAVARSI FREQUENTEMENTE LE
MANI, ANCHE ATTRAVERSO
APPOSITI DISPENSER DI GEL
DISINFETTANTE



OBBLIGO DI UTILIZZO DELLA
MASCHERINA IN TUTTI GLI SPAZI
DEL SITO SE NON SI STA
EFFETTUANDO ATTIVITÀ FISICA



MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA DI
1 MT IN CASO DI ASSENZA DI
ATTIVITÀ FISICA



BERE SEMPRE DA BICCHIERI
MONOUSO O DA BOTTIGLIE
PERSONALI



RILEVAZIONE DELLA
TEMPERATURA
ALL'INGRESSO DEL SITO



STARNUTIRE E/O TOSSIRE IN
UN FAZZOLETTO EVITANDO IL
CONTATTO DELLE MANI CON
LE SECREZIONI RESPIRATORIE;
SE NON SI HA A DISPOSIZIONE
UN FAZZOLETTO, STARNUTIRE
NELLA PIEGA INTERNA DEL
GOMITO



EVITARE DI LASCIARE IN LUOGHI
CONDIVISI CON ALTRI GLI
INDUMENTI INDOSSATI PER
L'ATTIVITÀ FISICA. RIPORLI IN
ZAINI O BORSE PERSONALI E,
UNA VOLTA RIENTRATI IN CASA,
LAVARLI SEPARATAMENTE
DAGLI ALTRI INDUMENTI



MANTENERE LA DISTANZA
INTERPERSONALE MINIMA
ADEGUATA ALL'INTENSITÀ
DELL'ESERCIZIO, COMUNQUE
NON INFERIORE A 2 MT



GETTARE SUBITO IN APPOSITI
CONTENITORI I FAZZOLETTINI
DI CARTA O ALTRI MATERIALI
USATI (BEN SIGILLATI)

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche:

METTERE A DISPOSIZIONE UN
"SISTEMA DI RACCOLTA DEDICATO
AI RIFIUTI POTENZIALMENTE INFETTI"
(ES. FAZZOLETTI MONOUSO,
MASCHERINE/RESPIRATORI)

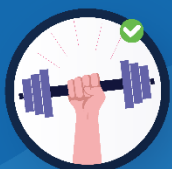


È VIETATO LO SCAMBIO DI DISPOSITIVI
(SMARTPHONE, TABLET, ECC.)
E DI ATTREZZI
TRA OPERATORI SPORTIVI E
PERSONE PRESENTI NEL SITO

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo di:



DISINFETTARE I PROPRI EFFETTI
PERSONALI (BORRACCE, ECC.) E
L'ATTREZZATURA UTILIZZATA
DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA



ARRIVARE NEL SITO GIÀ VESTITI ADEGUATAMENTE
ALL'ATTIVITÀ CHE SI ANDRÀ A SVOLGERE
O, IN ALTERNATIVA, UTILIZZARE GLI SPAZI COMUNI
PER CAMBIARSI NEL MINOR TEMPO POSSIBILE,
MUNENDOSI DI BUSTE SIGILLANTI PER LA RACCOLTA
DEI PROPRI EFFETTI PERSONALI



NON TOCCARE OGGETTI
E SEGNALETICA FISSA

Segui le istruzioni di dettaglio per la tua disciplina emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana.



sport.governo.it

ALLEGATO 4

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'APERTO

Le seguenti disposizioni si applicano per la pratica in sicurezza delle attività sportive individuali, di contatto e di squadra da svolgersi all'aperto (in centri / circoli / impianti sportivi e non), ove consentite dalla norma.

Le misure di mitigazione del rischio previste (distanziamento, igiene delle mani, utilizzo di mascherine) possono essere di difficile attuazione in molti momenti della pratica sportiva, anche in fase di allenamento per tutti i livelli di pratica, da quella amatoriale a quella professionistica. In particolare, l'utilizzo di mascherine è spesso incompatibile con l'intensità dell'esercizio fisico e con il gesto sportivo.

Pertanto, devono essere prese in considerazione anche altre misure di mitigazione, meno utilizzate in altri ambiti lavorativi e sociali, che agiscano in modo coordinato per consentire una ripresa il più possibile sicura.

- **Anche all'aperto deve essere garantita la distanza di almeno 1 metro tra gli operatori sportivi (praticanti, docenti, discenti e altro personale di supporto o persone presenti). Inoltre, saranno da valutare diverse distanze interpersonali tra gli atleti in fase di attesa.**
- **Sarà sempre indicato che gli atleti, quando non direttamente impegnati in allenamento, siano alla distanza di almeno un metro, preferibilmente due, tra loro e dagli operatori sportivi e/o accompagnatori, e, ove richiesto dalla normativa, indossino la mascherina.**
- **Non è necessario utilizzare la mascherina durante lo svolgimento di attività sportiva, anche a livello amatoriale, all'aperto. Qualora si tratti di un'attività sportiva individuale (corsa, maratona, ginnastica, ecc.) è raccomandato il rispetto del distanziamento di almeno due metri. Al termine dell'attività sportiva, individuale, di squadra, di contatto, è necessario, ove richiesto dalla normativa, indossare la mascherina e assicurare il distanziamento interpersonale previsto dalla normativa.**
- Qualora l'attività sportiva venga svolta in spazi all'aperto di palestre, centri e circoli sportivi, si applicheranno le disposizioni generali del presente protocollo (sia per gli accessi che in relazione agli spazi al chiuso, quali spogliatoi, zone ristoro, transito, ecc.), mentre per le discipline sportive si applicheranno, ove opportuno, anche i protocolli delle diverse FSN/DSA/EPS.
- **L'accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in base all'art. 4, comma 2 del D.L. 26 novembre 2021, n. 172 è consentito, a partire dal 6 dicembre 2021, ai soggetti in possesso della certificazione verde di cui all'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, con esclusione dall'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.**
- Si raccomanda il rispetto della distanza di almeno un metro anche in contesti pre o post, gara per manifestazioni promozionali, (foto, premiazioni o simili) e di evitare contatti non necessari alla pratica sportiva strettamente intesa in sport di squadra (es. momenti di festeggiamento durante la competizione).

ALLEGATO 5

DISPOSIZIONI PER LE PISCINE PUBBLICHE E PRIVATE

Le seguenti disposizioni si applicano alle piscine pubbliche e private finalizzate alle attività natatorie e a quelle ludiche. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di riabilitazione e termale. Tali disposizioni sono tratte dai protocolli attuativi emanati dalla Federazione Italiana Nuoto, cui si rimanda per ulteriori aggiornamenti e per le specifiche in relazione agli allenamenti in vasca degli atleti di interesse nazionale.

1. Per le piscine al chiuso, in zona bianca e gialla, l'accesso è riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Diversamente, in zona arancione l'accesso è consentito ai soli possessori di certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

Valgono inoltre le seguenti disposizioni:

2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il gestore dovrà provvedere a predisporre un'opportuna segnaletica, incentivando la divulgazione dei messaggi volti a facilitare, la gestione dei flussi e a sensibilizzare i frequentatori riguardo i comportamenti da assumere.

3. Redigere un programma delle attività il più possibile pianificato in modo da eliminare eventuali condizioni di aggregazioni e regolamentare i flussi negli spazi di attesa e nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento di almeno un metro, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; quest'ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.

4. Prevedere percorsi divisi per l'ingresso e l'uscita.

5. Prevedere l'accesso agli impianti tramite prenotazione.

6. Organizzare gli spazi e le attività nelle aree spogliatoi e docce, ove fruibili, in modo da assicurare il distanziamento di almeno un metro. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo denominato "Pratiche di igiene negli spazi comuni"

7. Riporre tutti gli indumenti e oggetti personali dentro la borsa personale, anche quando depositati negli appositi armadietti. È vietato l'uso promiscuo degli armadietti.

8. Dotare l'impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcoliche per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti in punti ben visibili all'entrata, altresì prevedere i dispenser nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani.

9. Per le aree solarium e verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di **almeno 10 mq per ogni ombrellone**.

10. Calcolare la densità di affollamento in vasca con un **indice di 5 mq di superficie di acqua a persona per le piscine a uso natatorio**; per le piscine non ad uso natatorio valgono le norme regionali di riferimento e quelle contenute nell'allegato 9 al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e eventuali successive modifiche.

11. Il gestore pertanto è tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori nell'impianto.

12. Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio, lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire il distanziamento di almeno un metro tra persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi.

13. Al fine di garantire un livello di protezione dall'infezione, occorre assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0- 1,5 mg/l; cloro combinato: minore o uguale a 0,40 mg/l; pH 6.5-7.5. Detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di cui sopra non deve essere inferiore alle due ore.

14. Prima dell'apertura della vasca dovrà essere confermata l'idoneità dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui alla tabella A dell'allegato 1 dell'Accordo Stato Regioni e PP.M. del 16 luglio 2003, effettuate da apposite analisi di laboratorio. Le analisi di laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessità sopraggiunte, anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere una frequenza più ravvicinata.

15. È assolutamente vietato soffiarsi il naso e urinare in acqua, ed è pertanto obbligatorio far indossare pannolini contenitivi ai bambini molto piccoli.

16. Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature: sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti ecc. Per le modalità di accesso ed utilizzo di spogliatoi e docce si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 6 "Pratiche di igiene negli spazi comuni".

17. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovrà accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.

18. Nelle piscine finalizzate alle attività ludiche deve essere assicurato lo stesso trattamento adottato per le piscine natatorie.

19. Si raccomanda al genitore/accompagnatore di avere cura di sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di autonomia e l'età degli stessi.

20. Le vasche che non consentano il rispetto delle indicazioni su esposte devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

21. I protocolli attuativi degli Enti di riferimento, conterranno anche misure di accesso alle strutture da parte del personale accompagnatore di persone con disabilità per i quali prevedere dispositivi di protezione individuali, nonché tutti gli altri dispositivi igienici previsti.

22. Tali Protocolli disporranno inoltre, ulteriori riferimenti e le misure relative alla clorazione dell'acqua, al ricambio dell'aria, e altre disposizioni di dettaglio.

ALLEGATO 6

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA ALL'INTERNO DI LUOGHI CHIUSI (Palestre/Sale Fitness anche situate all'interno di centri/circoli sportivi)

Le seguenti disposizioni si applicano a quei luoghi al chiuso deputati allo svolgimento di attività sportive, come ad esempio le palestre, sale fitness, ecc. anche situate all'interno di centri/circoli sportivi. La definizione di Palestra viene fornita dalla risposta alla FAQ n. 4 sul sito del Dipartimento per lo sport: Con il termine "palestra" si intende qualunque tipologia di locale o insieme di locali al chiuso in cui viene svolta attività fisica o motoria. Tale attività può essere svolta in forma individuale, di squadra o di contatto, indipendentemente dall'utilizzo di attrezzi, dalla presenza di spogliatoi, di servizi igienici e docce.

L'accesso a tali ambienti è riservato, in zona bianca e gialla, esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (GREEN PASS ORDINARIO). Diversamente, in zona arancione l'accesso è consentito ai soli possessori di certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (GREEN PASS RAFFORZATO).

Tali disposizioni si applicano allo svolgimento di attività sportiva di base e attività motoria in genere. All'interno del sito dovrà essere garantito il rispetto delle seguenti prescrizioni igieniche:

1. è consigliato rilevare la temperatura a tutti i frequentatori/soci/addetti/accompagnatori, giornalmente al momento dell'accesso, impedendo l'accesso in caso di temperatura superiore a 37,5 °C;
2. è obbligatorio verificare all'ingresso che fruitori dei servizi ed eventuali accompagnatori indossino la mascherina protettiva e, in caso negativo, vietare l'ingresso;
3. è necessario individuare percorsi di ingresso e di uscita differenziati;
4. i bambini devono essere accompagnati da non più di un familiare;
5. è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante nelle zone di accesso all'impianto, di transito, nonché in tutti i punti di passaggio, inclusi gli accessi agli spogliatoi e ai servizi nonché gli accessi alle diverse aree;
6. nelle zone in cui si svolge attività fisica è obbligatorio mettere a disposizione dispenser di gel disinfettante in quantità calibrata alla superficie della sala e al numero di potenziali utenti, e comunque in numero non inferiore a due dispenser ogni 300 mq ed è anche necessario prevedere l'utilizzo di disinfettante adeguato all'igienizzazione delle superfici dell'attrezzatura condivisa;
7. è obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale minima di un metro;
8. è obbligatorio indossare correttamente la mascherina in qualsiasi momento all'interno della struttura, ad eccezione del momento specifico in cui si svolge attività fisica sul posto. A titolo di esempio, la mascherina va indossata obbligatoriamente anche durante l'allenamento se l'utente/socio/tesserato si sposta da una postazione o un attrezzo di allenamento all'altro;
9. è obbligatorio indossare correttamente sempre la mascherina nelle zone di accesso e transito;
10. è obbligatoria la pulizia e la disinfezione delle aree di contatto di ciascun attrezzo dopo ogni utilizzo da parte dell'utente con opportuno prodotto igienizzante;
11. durante l'attività fisica è obbligatorio mantenere la distanza interpersonale minima adeguata all'intensità dell'esercizio, comunque non inferiore a due metri. Ulteriori indicazioni di dettaglio potranno essere definite dagli specifici protocolli emanati delle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Sportive Associate di riferimento, nonché della Federazione Medico Sportiva Italiana;
12. lavarsi frequentemente le mani;

13. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani;
14. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
15. se non si ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;
16. evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l'attività fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrato a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti;
17. bere sempre da bicchieri monouso o bottiglie personalizzate;
18. gettare subito in appositi contenitori i fazzolettini di carta o altri materiali usati (ben sigillati);
19. utilizzare, ove possibile, tappetini propri o, se di uso collettivo, è obbligatorio igienizzarli prima e dopo la sessione di allenamento;
20. non consumare cibo negli spogliatoi ed all'interno della palestra.

Ai fini dell'attuazione delle buone pratiche igieniche dovranno essere messe a disposizione:

1. **procedure informative affisse nel sito sportivo, nelle zone di accesso, nei luoghi comuni, nelle zone di attività sportiva, nonché negli spogliatoi e nei servizi igienici e presenza di gel igienizzante;**
2. **un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti (es. fazzoletti monouso, mascherine/respiratori);**
3. indicazioni sulle corrette modalità e tempi di aerazione dei locali;
4. **specifiche attività di filtrazione dell'aria nei locali chiusi ad alta densità di persone o di attività, ad esempio tramite purificatori di aria dotati di filtri HEPA destinati a diminuire la quantità di aerosol;**
5. **la sanificazione ad ogni cambio turno;**

Sarà altresì vietato lo scambio di dispositivi (smartphone, tablet, ecc.) tra operatori sportivi e personale comunque presente nel sito sportivo.

In aggiunta, coloro che praticano l'attività, hanno l'obbligo:

1. di disinfettare i propri effetti personali e di non condividerli (borracce, fazzoletti, attrezzi, ecc.);
2. **di arrivare nel sito già vestiti adeguatamente alla attività che andrà a svolgersi o in modo tale da utilizzare spazi comuni per cambiarsi e muniti di buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti;**
3. di non toccare oggetti e segnaletica fissa.

DISPOSIZIONI PER LA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVA SPORT DA CONTATTO

(ove e nei casi consentiti dalla normativa vigente)

n.b. LE PRESENTI SI AGGIUNGONO ALLE PRECEDENTI

(DEFINIZIONE SPORT DA CONTATTO ex DECRETO DIPARTIMENTO DELLO SPORT 13 ottobre 2020)

La FAQ n. 1 del documento "LO SPORT IN ZONA BIANCA", pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport, stabilisce che:

- l'attività sportiva di base individuale, **di squadra e di contatto** può essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all'aperto, negli spazi all'aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dalle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con particolare riferimento all'allegato 4;
- l'attività sportiva, anche di contatto, può essere svolta all'interno di luoghi al chiuso nel rispetto delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" emanate dal Dipartimento per lo sport, con particolare riferimento all'allegato 6, ed assicurando adeguati sistemi di ricambio dell'aria, senza ricircolo. Si precisa che, in base alla normativa vigente, il distanziamento **deve intendersi per le attività motorie e sportive svolte in forma individuale, e non per quelle di contatto che, in zona bianca, sono consentite senza distanziamento.**
- **Ai sensi del D.L. 172 del 26 novembre 2021, la pratica degli sport da contatto sarà possibile, in zona bianca e gialla, esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 (GREEN PASS ORDINARIO). Diversamente, in zona arancione l'accesso è consentito ai soli possessori di certificazione verde di tipo a), b), c-bis) di cui all'art. 9 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (GREEN PASS RAFFORZATO).**

ELENCO PRESENZE SOCI/TESSERATI

Accesso nei SITI sportivi per L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE e L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE, con capienza inferiore a 50 sulla base delle LINEE GUIDA del DIPARTIMENTO SPORT Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornate al 3 dicembre 2021

IL SOTTOSCRITTO (NUMERO TESSERA)	Temperatura ok	ORARIO ENTRATA	ORARIO USCITA

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità:

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto contagiato negli ultimi 15 giorni;
- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19;
- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell'infezione, quali tosse, raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria;
- 4) dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro.
- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezze o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2

FIRMA

Accesso nei SITI sportivi per L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE e L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE, con capienza inferiore a 50 sulla base delle LINEE GUIDA del DIPARTIMENTO SPORT Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornate al 3 dicembre 2021

IL SOTTOSCRITTO (NUMERO TESSERA)	Temperatura ok	ORARIO ENTRATA	ORARIO USCITA

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità:

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto contagiato negli ultimi 15 giorni;
- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19;
- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell'infezione, quali tosse, raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria;
- 4) dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro.
- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezze o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2

FIRMA

Accesso nei SITI sportivi per L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE e L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE, con capienza inferiore a 50 sulla base delle LINEE GUIDA del DIPARTIMENTO SPORT Presidenza del Consiglio dei Ministri aggiornate al 3 dicembre 2021

IL SOTTOSCRITTO (NUMERO TESSERA)	Temperatura ok	ORARIO ENTRATA	ORARIO USCITA

Dichiara ai sensi del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità:

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-Co V – 2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto contagiato negli ultimi 15 giorni;
- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19;
- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell'infezione, quali tosse, raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria;
- 4) dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro.
- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezze o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2

FIRMA

AUTOCERTIFICAZIONE
(Art. 46 e 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2020)

Io sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ Il _____ C.F. _____
residente a _____ Via _____ n. _____

In caso di minore:

Il Genitore/Tutore del minore _____ nato/a a
_____ Il _____ C. F. _____
residente a _____ Via _____ n. _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, nonché delle sanzioni penali e amministrative previste in caso di mancata osservanza delle misure di contenimento e prevenzione della diffusione del virus SARS-CoV-2 (Covid-19)

DICHIARO

- 1) di non essere affetto dal virus SARS-CoV-2 (Covid-19) e di non essere venuto a contatto con alcun soggetto contagiato negli ultimi 15 giorni;
- 2) di non essere sottoposto a misure di quarantena o isolamento domiciliare per Covid-19;
- 3) di essere in buona salute e di non presentare nessuno dei sintomi tipici dell'infezione, quali tosse, raffreddore, febbre, associati o meno a difficoltà respiratoria;
- 4) dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 101/2018 e del Reg. UE 2016/679 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa come da informativa stampata retro.
- 5) Mi impegno a comunicare tempestivamente eventuali inesattezze o modifiche di cui sopra dei punti 1 e 2

DATA E LUOGO _____

(Il Dichiarante)

(telefono cellulare)

INFORMATIVA

ASSOCIAZIONE/SOCIETA' _____
in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE 679/2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati ("RGPD"), in ottemperanza agli obblighi dettati dal legislatore a tutela della privacy, con la presente desidera informarLa in via preventiva, tanto dell'uso dei suoi dati personali, quanto dei suoi diritti, comunicando quanto segue:

a) TITOLARE ED ALTRI SOGGETTI RESPONSABILI

Titolare del trattamento è ASSOCIAZIONE/SOCIETA' _____
consultabile in sede in ASSOCIAZIONE/SOCIETA' _____.

b) I DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

- a. Certificati di idoneità sportiva – autodichiarazioni covid - Dati relativi alla salute - Durata: Durata del trattamento previsto dalla vigente normativa

c) FINALITA', BASE GIURIDICA E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO

La fonte dei dati di cui al punto b è: Interna

Finalità Principale: Certificati necessari all'abilitazione alla pratica sportiva/autocertificazioni covid e registro presenze

Base Giuridica: l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1 (RGPD - Art. 9).

d) DESTINATARI

Esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati saranno resi conoscibili, oltre che alle unità di personale interno al riguardo competenti, anche a collaboratori esterni incaricati del loro trattamento il cui elenco è disponibile presso la sede del titolare

e) TRASFERIMENTI

Non sono presenti trasferimenti di Dati Personali a Destinatari fuori dall'Unione Europea

f) CONSERVAZIONE DEI DATI

Tutti i dati personali conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza e proporzionalità, solo con le modalità, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per perseguire le finalità sopra descritte. In ogni caso, i dati personali saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al conseguimento delle finalità indicate. I dati personali dei quali non è necessaria la conservazione o per cui la conservazione non sia prevista dalla vigente normativa, in relazione agli scopi indicati, saranno cancellati o trasformati in forma anonima. Si evidenzia che i sistemi informativi impiegati per la gestione delle informazioni raccolte sono configurati, già in origine, in modo da minimizzare l'utilizzo dei dati.

g) I SUOI DIRITTI

Si rammenta che l'interessato ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che Lo riguardano, rivolgendo la Sua richiesta al nostro responsabile del trattamento designato per il riscontro, utilizzando i recapiti di seguito indicati:
Titolare del trattamento -ASSOCIAZIONE/SOCIETA' _____
dati, Cancellazione dei dati, Limitazione del trattamento, Portabilità dei dati, Proporre reclamo ad autorità di controllo, Revoca del consenso (L'eventuale revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basato sul consenso prestato prima della revoca).

ASSOCIAZIONE/SOCIETA' _____ è da sempre impegnata a rispettare i principi fondamentali della privacy e della protezione dei dati. Pertanto, le nostre informative privacy sono periodicamente riviste così da essere sempre aggiornate e conformi ai principi sulla protezione dei dati. Questa informativa potrà essere modificata in futuro al fine di tenere il passo con i nuovi sviluppi e, soprattutto, al fine di mantenere la conformità alla legislazione vigente (europea e nazionale). Eventuali modifiche che potremmo apportare alla nostra informativa saranno rese immediatamente note e pubblicate sul nostro sito istituzionale se on line ed in tutte le nostre sedi e nella nostra modulistica.

ALLEGATO 1

CLASSIFICAZIONE LUOGHI CON PRESENZA DI OPERATORI SPORTIVI IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO E RELATIVE DISPOSIZIONI, ULTERIORI RISPETTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19

CLASSE	NOME	DESCRIZIONE	ESEMPIO	OSSERVAZIONI	DISPOSIZIONI
A	Transito	Si prevede che le persone transitino senza fermarsi	Corridoio, atrio, parcheggio	In determinate condizioni può passare in classe B, sosta breve	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina c) presenza termometro all'ingresso della struttura
B	Sosta breve	Si prevede che le persone sostino brevemente, al massimo 15 minuti	Hall, servizi igienici	In caso di attesa del proprio turno può passare in classe D, assembramento	Obbligo: a) presenza dispenser b) utilizzo mascherina
C	Sosta prolungata	Si prevede che le persone sostino a lungo, comunque oltre 15 minuti, anche molte ore	Area di pratica delle attività sportive	In caso di necessaria compresenza l'area può passare in classe D	Obbligo: presenza dispenser presenza spray igienizzanti attrezzatura utilizzo mascherina, qualora non si stia effettuando attività fisica.
D	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente	Si prevede che le persone sostino in numero elevato in spazi delimitati, al chiuso o all'aperto. Può essere presente un "gate" di accesso (esempio bancone reception, porta di ingresso alla zona servizi igienici, cassa)	Reception, area timbratrice, self service, servizi ristoro, casse dei servizi ristoro, servizi igienici		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi, e turnazioni b) presenza cartellonistica c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina
E	Luoghi in cui è possibile la sosta di più persone contemporaneamente senza utilizzo di dispositivi di protezione	Si prevede che le persone sostino senza mascherina solo per mangiare e bere.	Servizi di ristoro, area pausa		È vietata qualsiasi forma di assembramento. Obbligo: a) utilizzo strumentazione per regolazione flussi b) presenza cartellonistica e segnaletica per utilizzo posti/persona c) presenza dispenser d) utilizzo mascherina

ALLEGATO 3
CLASSIFICAZIONE¹ DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE IN RELAZIONE AL RISCHIO SPECIFICO ED ESEMPI PRATICI

La tabella propone di classificare le attività di pratica sportiva in classi di rischio via via crescente, sulla base della numerosità di soggetti coinvolti, sul tipo di interazione tra i soggetti e sull'ambiente in cui tali attività vengono svolte.

La classe di rischio non è univocamente definita dal tipo di disciplina sportiva ma va identificata volta per volta sulla base delle modalità di svolgimento della stessa, per esempio differenziando, tra le diverse fasi dell'allenamento, quelle che prevedono l'alternanza nell'utilizzo di attrezzature e tra quelle che possono essere svolte all'aperto o che necessitano di essere svolte al chiuso.

La valutazione del livello di interazione fra soggetti è generale e si applica a tutte le figure e ruoli impegnati nell'attività, siano essi atleti normodotati, paratleti, assistenti, preparatori atletici, allenatori, ecc.

Per ogni disciplina sportiva, la classificazione della specifica attività svolta (da classe da 1 a 8) va reiterata per ciascuna delle casistiche che possono presentarsi nella pratica e le azioni di mitigazione da porre in atto saranno specifiche per l'attività.

CLASSE	TIPOLOGIA	DESCRIZIONE
1	Singoli all'aperto	Il singolo atleta svolge attività individuale all'aperto
2	Singoli al chiuso	Il singolo atleta svolge attività individuale al chiuso
3	A turni di accesso alla sede sportiva, all'aperto	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi all'aperto
4	A turni di accesso alla sede sportiva, al chiuso	Atleti si alternano singolarmente sul campo o nello stesso spazio o nell'utilizzo degli stessi attrezzi al chiuso
5	Di squadra o singoli con campo separato	Due o più gruppi di atleti/squadre si affrontano senza toccarsi
6	A coppie, all'aperto o al chiuso	Due atleti interagiscono fisicamente sul campo con ripetuti contatti
7	Di squadra con campo condiviso	Due gruppi di atleti/squadre si affrontano con contatto frequente
8	Assembramento e/o contatto continuo	Molti atleti si assembrano nello stesso spazio in una fase della prestazione sportiva e/o nella pratica hanno un contatto continuo e molto ravvicinato con l'avversario

¹ La classificazione delle discipline è stata effettuata attraverso un self-assessment effettuato dai singoli Enti Sportivi e allegato al rapporto "Lo Sport riparte in sicurezza" pubblicato nel 2020 dal CONI, d'intesa con il CIP, la FMSI e il Politecnico di Torino, pubblicato sul sito www.sport.governo.it.